



Allegati:

Oggetto: Risposta a quesito **su obbligo uso DPI per il Committente**

Comunicazione trasmessa solo via email

A **Direttori Dipartimenti Prevenzione Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)

A **Componenti Articolazione ex art.67 LR40/2005**
Prevenzione, Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro
(via posta elettronica)

p.c. **Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Sergio Trinchella
drl-toscana@lavoro.gov.it

In merito alla richiesta di chiarimenti si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Quesito – Ai sensi dell’art 93, c. 2, D.Lgs 81/08 e s.m.i.: “La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, c. 1, e 92, c. 1, lettere a), b), c) d) ed e)”. Ne consegue che il committente avrebbe pieno titolo di visitare il cantiere.

In questo caso è esonerato dall’obbligo di indossare i necessari D.P.I. in quanto *committente* e non addetto ai lavori?

Risposta

Chiunque accede al cantiere, compreso il committente, deve rispettare gli obblighi imposti dalla segnaletica di sicurezza installata dall’impresa, all’entrata del sito.

Inoltre, il paragrafo 2.2.2 lettera a) dell’allegato XV del D.Lgs 81/08 in riferimento all’organizzazione del cantiere prevede che il piano sicurezza e coordinamento contenga l’analisi delle modalità da seguire per la recinzione di cantiere, gli accessi, e le segnalazioni.

Si ritiene che in tale paragrafo il coordinatore debba definire eventuali prescrizioni relative all’utilizzo o meno di DPI per i non addetti ai lavori.

DD/ic

Il Responsabile del Settore
Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Dott.ssa Daniela Volpi